

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277

L.R. 34/2008 artt. 38-41. Approvazione della disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del 25/05/2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Revoca della DGR 74-5911 del 3/6/2013.

Vista la legge del 24 giugno 1997 n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione” ed in particolare l’articolo 18;

visto il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25/03/1998 n. 142 che adotta il “regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196. sui tirocini formativi e di orientamento;

visto il decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 recante “attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 e s.m.;

visti gli artt. 38-41 della L.R. del 22 dicembre 2008 n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;

vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del decreto legge del 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni in legge n. 148 del 14 settembre 2011, ribadendo la competenza normativa residuale delle regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

visto l’art. 1, comma 34 della legge 28 giugno 2012 n. 92 che prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concludano in sede di Conferenza Stato – Regioni un accordo per la definizione di Linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

richiamato l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “linee guida in materia di tirocini” sancito nella seduta del 24 gennaio 2013; che ha definito un primo quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome in materia di tirocini extracurricolari;

vista la DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 “ LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti” con la quale è stato recepito il suddetto Accordo e disciplinata la materia dei tirocini;

visto il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183”;

tenuto conto che la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità dei tirocini pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani ne mondo del lavoro;

visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, con il quale si è convenuto di rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle Linee guida approvate il 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e di affrontare adeguatamente anche le problematiche emerse e rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali usi distorti del tirocinio;

preso atto delle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015;

preso atto delle Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 05/08/2014;

tenuto conto del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4 commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012 n. 92;

tenuto conto delle discipline regionali in materia di accreditamento di cui alle DGR 30-4088 del 11 giugno 2012 recante "L.R. 34/08 art. 21. Istituzione dell'elenco per l'accredito degli operatori pubblici e privati ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco" e D.G.R. 19 giugno 2006 n. 29-3181 "Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali";

dato atto che l'Accordo sancito il 25/5/2017 rivede la disciplina dei tirocini inserendo ulteriori elementi di qualità, rafforzando il principio del tirocinio quale strumento di politica attiva finalizzato a favorire l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo attraverso un periodo di orientamento al lavoro e formazione in situazione;

ritenuto di procedere alla luce delle novità introdotte dal Dlgs. 150/2015 e dall'Accordo del 25/05/2017 alla revisione dell'attuale disciplina contenuta nella DGR 74-5911 del 3/6/2013 al fine di garantire gli standard di qualità del tirocinio e di vigilanza su eventuali usi distorti e nello stesso tempo dare uniformità nazionale alla disciplina in merito ai principi fondamentali;

ritenuto, date le motivazioni sopra esposte, di revocare la succitata DGR 74-5911 del 3/6/2013 "LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti".

Acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale di Concertazione di cui all'art. 11 della L.R. 34/2008 espresso nella seduta del 18/12/2017.

Tutto ciò premesso.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 20 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge

delibera

-di approvare, ai sensi della legge regionale 34/2008, la disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del 25/05/2017 adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al documento allegato al presente provvedimento (Allegato A), per farne parte integrante e sostanziale;

-di revocare la DGR 74-5911 del 03/06/2013 "LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti";

-di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'adozione di tutti gli eventuali atti conseguenti e necessari per l'attuazione della disciplina contenuta nel suddetto documento allegato;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. n. 22/2010 e ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

DISCIPLINA REGIONALE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI (FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO), IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DEL 25/05/2017 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro.
3. Non rientrano tra le materie oggetto della presente disciplina:
 - I) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste in connessione ad un percorso formale di istruzione o di formazione;
 - II) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
 - III) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
 - IV) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'apposita disciplina di recepimento dell'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica".
4. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'apposita disciplina di recepimento dell'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione".

ART. 2

DESTINATARI

1. Oggetto della presente disciplina sono i tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
 - a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015
 - b) soggetti che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo;

- c) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro così come definiti nel comma 1 dell'art. 22 del Dlgs 150/2015, nonché beneficiari di Fondi di Solidarietà Bilaterali, a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive;
- d) lavoratori a rischio di disoccupazione così come definiti nel comma 4 art. 19 del Dlgs 150/2015, nonché nelle situazioni di crisi aziendali a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive;
- e) soggetti occupati che siano in cerca di altra occupazione, nei rispetti dei limiti di orario di cui al successivo art. 8;
- f) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015 e titolari di protezione umanitaria ai sensi del Dlgs. 286/98; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

2. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di 16 anni ed occorre aver assolto l'obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente.

ART. 3

DURATA DEL TIROCINIO

1. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari:
 - a) non può essere superiore a sei mesi per quelli di cui al paragrafo 2, lettera a), b), c), d), e);
 - b) non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 2, lettera f). Per i soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi.
3. Nell'ambito dei limiti previsti dai due commi precedenti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del Progetto Formativo Individuale e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.
4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
5. Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.
6. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi

formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ART. 4

SOGGETTI PROMOTORI

1. I tirocini di cui all'articolo 2 lett. a), b), c), d), e) f) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- a) centri per l'impiego e Agenzia Piemonte Lavoro (APL);
- b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio;
- c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio;
- d) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio;
- e) soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi alla formazione ai sensi della disciplina vigente con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento della qualifica;
- f) soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi al lavoro ai sensi della disciplina vigente;
- g) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli specifici albi regionali, nonché le Aziende Sanitarie Locali e gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all'art. 9 della L.R. 8 gennaio 2004 n. 1, come modificato dalla L.R. 2 maggio 2006 n. 16, con riferimento ai soggetti che hanno seguito presso di loro percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi successivi alla conclusione del percorso;
- h) i Comuni, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Enti ed Associazioni nonché gli Enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lett. H) del Dlgs. 276/03. Tali soggetti devono essere autorizzati ai sensi del Dlgs. 276/03 all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative;
- i) soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma ,1 lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto, che abbiano almeno una sede sul territorio della Regione Piemonte;
- j) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

2. La Regione Piemonte si impegna a dare pubblicità e visibilità, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, ai soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio, mediante la costituzione di un elenco con modalità individuate da apposite e successive disposizioni.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione Piemonte possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti *in house* ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco.

4. In accordo con la Regione, possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, anche altri Ministeri, tramite i soggetti promotori di cui al precedente elenco.

5. Per l'attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede operativa il soggetto ospitante.

ART. 5

SOGGETTI OSPITANTI

1. I soggetti ospitanti sono le imprese, di natura pubblica o privata, gli Enti pubblici, gli studi professionali presso il quale viene realizzato il tirocinio.

2. Possono essere soggetti ospitanti anche le Associazioni e Fondazioni purché abbiano almeno un dipendente.

3. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e smi e, nello specifico, si impegna a fornire all'avvio del tirocinio sufficiente e adeguata formazione in materia sulla base delle disposizioni vigenti.

4. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.

5. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corso oppure ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.

6. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle per cui il soggetto ospitante ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
- licenziamenti collettivi
- licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

7. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.

8. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

ART. 6

SOGGETTO OSPITANTE MULTILocalIZZATO

1. Ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.

Pertanto, qualora un soggetto ospitante scelga una disciplina regionale diversa dalla presente per un tirocinio attivato presso una unità operativa in Piemonte, deve comunicare alla Regione la scelta operata.

2. La disciplina che il soggetto ospitante intende applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella Convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

3. Il computo di cui all'art. 7 si effettua con riferimento all'unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.

ART. 7

LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ

1. Per ospitare tirocinanti sono previste le seguenti quote di contingentamento:

- unità operative senza dipendenti, ossia imprese individuali: un tirocinante;
- unità operative fino a cinque dipendenti: un tirocinante;
- unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- unità operative con un numero di dipendenti superiore a venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Nel calcolo per la quota di contingentamento si computano i dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Si computano, inoltre, i soci che svolgono attività regolare nell'impresa con rapporti di durata superiore ad un anno e percepiscano un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Sono esclusi dal calcolo gli apprendisti.

2. Nel caso in cui il tirocinio venga attivato presso un'impresa individuale e/o senza dipendenti, il datore di lavoro/titolare deve seguire il tirocinante in modo costante durante l'orario di svolgimento del tirocinio.

3. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, in aggiunta alla quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla condizione di aver stipulato almeno un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) come di seguito specificato:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

4. I tirocini di cui al precedente comma 3 non si computano ai fini della quota di contingentamento.

5. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui al comma 1, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

6. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati di cui all'articolo 2, lettera f).

ART. 8

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE

1. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel Progetto Formativo Individuale (di seguito PFI) e finalizzato allo sviluppo dell'occupabilità del tirocinante.

2. I tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

3. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo, salvo i casi disciplinati ai commi 6 e 7, con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio. In ogni caso non è mai possibile attivare il tirocinio per la stessa mansione già ricoperta dal tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante.

4. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista all'articolo 3.

5. Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima di cui all'art. 3. In caso di rinnovo deve essere indicata nel PFI l'integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.

6. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio ai sensi degli artt. 48-50 del Dlgs. 81/2015 presso il medesimo soggetto ospitante per più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

7. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro occasionale ai sensi dell'art. 54-bis del d.l. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, presso il medesimo soggetto ospitante per più di 140 ore nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

8. Si può svolgere un tirocinio in costanza di un rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi e dei limiti (massimo 48 ore) del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

9. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate o ordinistiche per attività tipiche ovvero riservate alla professione. In caso di professioni normate, il tirocinio è consentito per i soggetti in possesso della qualifica richiesta per l'esercizio della professione stessa entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo; decorso tale periodo è ammesso l'inserimento in tirocinio nell'ambito di progetti di politiche attive volte al reinserimento lavorativo.

ART. 9

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con provvedimento del Settore regionale competente in materia di Politiche del Lavoro e che contengono al minimo le seguenti indicazioni:

- a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- b) modalità di attivazione;
- c) valutazione e attestazione degli apprendimenti;
- d) monitoraggio;
- e) decorrenza e durata della convenzione;

2. Le convenzioni di cui al precedente comma possono riguardare più tirocini e hanno una durata massima di 24 mesi.

3. Alla convenzione deve essere allegato un Progetto Formativo Individuale, per ciascun tirocinante, concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante e contenente anche l'indicazione degli obiettivi formativi e le modalità di attuazione. Il PFI, predisposto sulla base del modello approvato con apposito provvedimento del Settore regionale competente in materia di Politiche del Lavoro, deve essere compilato e formalizzato sulla piattaforma informatica dedicata sul sito www.sistemapiemonte.it.

4. Il PFI deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor individuato dal soggetto ospitante;
- elementi descrittivi del tirocinio: finalità del tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO, se si tratta di azienda), area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio con indicazione delle ore giornaliere e settimanali, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
- specifiche del progetto formativo: le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui

al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, attività/processi in cui opera il tirocinante;

- diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto promotore e tutor del soggetto ospitante.

5. Il tirocinio può essere attivato per un impegno orario settimanale di minimo 20 ore fino ad un massimo di 40. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare. Non è consentito l'inserimento del tirocinante in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tali modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio; l'inserimento in turni deve essere adeguatamente motivato e specificato negli obiettivi e modalità di svolgimento del PFI.

6. Il PFI deve essere sottoscritto dal tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore. Il soggetto promotore consegna al soggetto ospitante e al tirocinante la convenzione e il PFI prima dell'avvio del tirocinio stesso.

7. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale secondo il modello predisposto ed approvato dalla Regione, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui all'articolo 15.

8. I tirocini di cui alla presente disciplina, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.

9. Il presente articolo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di inclusione sociale, di cui alla DGR 42-7397 del 04/07/2014 e smi, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.

ART. 10

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 600 euro lordi mensili per un impegno massimo di 40 ore settimanali; tale importo può diminuire proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali.

In ogni caso è facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati.

2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.

3. Nei periodi di sospensione del tirocinio di cui al succitato art. 3, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

4. L'indennità di partecipazione deve essere corrisposta anche ai percettori di ammortizzatori sociali ed è cumulabile con il sostegno al reddito percepito.

5. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

6. Resta ferma la facoltà della Regione di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfaitizzazione.

7. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (*cf.* art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

ART. 11

GARANZIE ASSICURATIVE

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.

2. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.

3. In caso di infortunio, l'obbligo di denuncia secondo le modalità indicate dall'INAIL è a carico del soggetto (promotore o ospitante) che ha aperto la posizione assicurativa.

4. La Regione nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo Sociale Europeo, può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative nell'ambito di iniziative di politica attiva.

5. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

ART. 12

COMPITI DEL SOGGETTO PROMOTORE

1. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza e dell'apprendimento nel tirocinio.

2. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 15;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;

ART. 13

COMPITI DEL SOGGETTO OSPITANTE

1. I compiti del soggetto ospitante sono:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 15.

ART. 14

TUTORSHIP

1. Il soggetto promotore individua un tutor che svolga i seguenti compiti:

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 15;

- acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Nel caso di attivazione di tirocini con le medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante, al fine del calcolo tutor/tirocinante, si computa una sola unità di tirocinio. La Regione Piemonte può prevedere limiti diversi in relazione a tirocini finanziati tramite propri avvisi pubblici.

3. Il soggetto promotore può individuare ad integrazione della propria struttura e su specifico incarico, nei limiti di cui al comma precedente, un tutor che svolga i compiti di cui al comma 1, purché in possesso di adeguata professionalità ed esperienza. Tale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Regione sulla base di requisiti professionali e con modalità che saranno definiti nei successivi dispositivi attuativi.

4. Il rapporto tutor/ tirocinante di cui al comma 2 del presente articolo potrà essere derogato esclusivamente per i tirocini attivati dai CPI della Regione Piemonte nell'ambito di iniziative di politica attiva promosse e finanziate dalla Regione Piemonte, da ANPAL e/o da altri soggetti pubblici, fino all'attuazione del Piano Nazionale di Rafforzamento degli organici dei CPI con l'entrata in servizio delle risorse umane aggiuntive previste dallo stesso Piano.

5. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

6. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 15.

7. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

8. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.

ART. 15

ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello predisposto ed approvato dalla Regione. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
2. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 75% della durata prevista nel PFI.
3. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto della regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
4. Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.

ART. 16

MONITORAGGIO

1. La Regione Piemonte tramite il sistema regionale dei tirocini e attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO) si impegna a verificare i requisiti di accesso dei tirocinanti, a monitorare in itinere il percorso e gli inserimenti lavorativi post tirocinio, anche ai fini dell'inserimento o permanenza nell'elenco di cui all'art. 4, comma 2, del presente provvedimento.
2. La Regione Piemonte nell'ambito delle attività di monitoraggio pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.
3. La Regione Piemonte si impegna a divulgare con cadenza annuale tramite i canali istituzionali gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei tirocini e a rendere accessibili alle parti sociali, tramite il sistema informativo regionale, i dati relativi all'attivazione dei tirocini.

ART. 17

MISURE DI VIGILANZA, CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Piemonte provvede ad inserire apposite norme sanzionatorie per i seguenti casi.

2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente,

- ai soggetti titolati alla promozione,
- alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio,
- alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini,
- alla durata massima del tirocinio,
- al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza,
- alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo,

sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione Piemonte e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

3. Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di

- inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor
- violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti,
- violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme,

sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini

4. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

5. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

6. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'I.N.L.

7. La Regione Piemonte si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di evidenziare ricorsi strutturali all'istituto del tirocinio in modo distorsivo ed approntare opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento. La rilevazione dei suddetti ed eventuali usi distorsivi del tirocinio sarà oggetto di apposite analisi mediante il sistema di monitoraggio di cui al precedente art. 16.

ART. 18**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. La disciplina prevista nell'Allegato 1 della DGR 74-5911 del 3 giugno 2013 si intende integralmente revocata e sostituita dall'allegato approvato con il presente provvedimento, con efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
- .
2. I tirocini già avviati, ossia con data di inizio tirocinio antecedente alla data di entrata in vigore del presente atto saranno regolati dalla disciplina di cui alla DGR 74-5911 del 3 giugno 2013 fino alla loro conclusione, proroghe comprese.



TIROCINI

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277 e s.m.i.

Disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del 25/05/2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano..

Deliberazione della Giunta Regionale 7 Aprile 2014, n. 42-7397 e s.m.i.

Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015.

Deliberazione della Giunta Regionale 23 Febbraio 2015, n. 30-1094

Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento per persone straniere residenti all'estero, fuori dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett. A e co. 10 del DPR 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. F del Dlgs. 286/1998.

Deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2017, n. 19-4575

L.R. 34/08 art. 39. Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini estivi di orientamento e revoca della sezione B dell'Allegato 1 della DGR 74-5911 del 3/6/2013.

La presente pubblicazione sostituisce integralmente le precedenti edizioni.

SOMMARIO

Sezione 1

DISCIPLINA REGIONALE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI (FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277 e s.m.i.

Sezione 2

TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 42-7397 del 7 Aprile 2014 e n. 28-2527 del 30 Novembre 2015.

Sezione 3

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER PERSONE STRANIERE RESIDENTI ALL'ESTERO, FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 30-1094 del 23 Febbraio 2015 .

Sezione 4

TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO

Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2017, n. 19-4575

Sezione 5

TIROCINI CURRICULARI E TRANSNAZIONALI

NOTA BENE:

- alla casella di posta ordinaria tirocini@regione.piemonte.it devono essere rivolti quesiti di carattere normativo e/o amministrativo in materia di tirocini;
- per problemi tecnici ed informatici relativi all'utilizzo del Portale Tirocini occorre inviare la richiesta di assistenza tramite il modello disponibile al seguente collegamento ipertestuale: https://moon.csi.it/moonfobl/accesso/no-auth?codice_modulo=RA_FPSIAP_TIR&codice_ente=000

SEZIONE 1

DISCIPLINA REGIONALE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI (FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 DICEMBRE 2017, N. 85-6277 E SMI -

A. OGGETTO E DESTINATARI**IL TIROCINIO È UN CONTRATTO DI LAVORO?**

Il tirocinio è un percorso formativo finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. I tirocini extracurricolari mirano in particolare a favorire l'avvicinamento al mercato del lavoro e l'acquisizione di competenze professionali in situazione ai fini dell'inserimento o il reinserimento lavorativo, anche in termini di inclusione o integrazione socio lavorativa.

Il tirocinio non è un contratto di lavoro e ad esso non si applica alcun CCLN.

QUAL È L'ETÀ MINIMA PER ACCEDERE AL TIROCINIO?

I destinatari dei tirocini devono aver compiuto 16 anni.

I soggetti minorenni (anche stranieri) devono avere assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa nazionale vigente; tale requisito non è richiesto per i soggetti maggiorenni che, in quanto tali, non sono più soggetti all'obbligo.

Nel caso di tirocini attivati a favore di soggetti minorenni, il progetto formativo deve essere firmato da un genitore o da chi ne esercita la potestà parentale o tutela.

Il rapporto di tirocinio inoltre deve osservare le disposizioni previste dalla normativa in materia di lavoro minorile (in particolare [L. 17 ottobre 1967 n. 977](#) e ss.mm.ii.).

QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE?

Esistono 3 tipologie di tirocinio extracurricolare.

- **Formativo e di orientamento:** è finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei giovani mediante un'esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro. È destinato a giovani che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi.
- **Inserimento/reinserimento al lavoro:** è destinato a persone in stato di disoccupazione, anche percettori di ammortizzatori sociali, persone occupate e persone disabili e svantaggiate.
- **Inclusione sociale:** sono percorsi di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento lavorativo, finalizzati a sostenere l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e dai servizi sanitari competenti.

A CHI SONO RIVOLTI I TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO?

Sono rivolti a:

- **soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 150/2015**, ossia *“i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”*;
- **lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro** così come definiti dall'art. 22, c. 1 d.lgs. n. 150/2015, nonché beneficiari di Fondi di Solidarietà Bilaterali, a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive;
- **lavoratori “a rischio di disoccupazione” così come definiti nell'art. 19, c. 4 d.lgs. n. 150/2015** – ossia quei dipendenti che, dopo aver ricevuto la comunicazione di licenziamento, abbiano dichiarato, anche in pendenza del periodo di preavviso, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego - nonché nelle situazioni di crisi aziendali a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive;
- **soggetti occupati che siano in cerca di altra occupazione**;
- **soggetti disabili e svantaggiati**: l'elenco dei soggetti rientranti in tali categorie è tassativo.

CHI SONO LE PERSONE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA “DISABILE” AI SENSI DELLA D.G.R. N. 85-6277/2017?

- **sono i soggetti di cui all'art. 1, c. 1 legge n. 68/1999**, ossia
 - a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
 - b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'INAIL in base alle disposizioni vigenti;
 - c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi n. 382/1970 s.m.i., e n. 381/1970 s.m.i.;
 - d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. n. 915/1978 s.m.i.”.

CHI SONO LE PERSONE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA “SVANTAGGIO” AI SENSI DELLA D.G.R. N. 85-6277/2017?

- **persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, art. 4, comma 1, primo periodo**, ossia:
 - *“gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,*
 - *gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari,*
 - *i soggetti in trattamento psichiatrico,*
 - *i tossicodipendenti,*
 - *gli alcolisti,*
 - *i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,*
 - *le persone detenute o internate negli istituti penitenziari,*
 - *i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 legge n. 354/1975 s.m.i.;*
 - *i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni”*;

- richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 142/2015;
- titolari di protezione umanitaria, di protezione speciale e di protezione temporanea ai sensi del D.Lgs. 286/1998;
- vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, ai sensi del D.Lgs. 286/1998;
- vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. n. 24/2014

Per l'attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo per questi soggetti in qualità di svantaggiati è sufficiente il riconoscimento dello status e/o la certificazione dello svantaggio (ai sensi della l. n. 381/1991).

La relazione specifica del Servizio pubblico competente ossia il Progetto personalizzato a corredo del Progetto Formativo Individuale è necessaria per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale ai sensi della D.G.R. n. 42/2014. durata massima

A CHI SONO RIVOLTI I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO?

Sono rivolti ai soggetti che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo.

È POSSIBILE ATTIVARE UN TIROCINIO EXTRACURRICOLARE NEI CONFRONTI DI STUDENTI?

Sì, in quanto la qualità di studente non è incompatibile con lo “status” di disoccupato.

Pertanto, è possibile attivare tirocini extracurricolari di inserimento/reinserimento lavorativo in favore di studenti, ad esclusione degli studenti inseriti in percorsi scolastici di scuola secondaria di secondo grado. Resta salva la specifica disciplina dei tirocini estivi rivolta agli studenti.

È POSSIBILE ATTIVARE UN TIROCINIO EXTRACURRICOLARE NEI CONFRONTI DI STUDENTI DI UN CORSO SERALE O IEF?

Sì, compatibilmente con l'orario dedicato alla formazione presso l'istituzione formativa.

A CHI SI PUÒ RIVOLGERE UN GIOVANE CHE VOGLIA FARE UN'ESPERIENZA DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO LAVORATIVO?

Entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio un giovane può svolgere un tirocinio formativo o di orientamento rivolgendosi al proprio Istituto scolastico o Ente di Formazione o, se laureato, al Job Placement del proprio Ateneo.

Altrimenti, nel caso in cui sia inoccupato/disoccupato, per avere informazioni circa la possibilità e le modalità per essere avviato in percorsi di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo, si può rivolgere ai Centri per l'Impiego o ai Soggetti accreditati o autorizzati per i servizi al lavoro.

6) È POSSIBILE L'INSERIMENTO IN TIROCINIO PER UN SOGGETTO OCCUPATO?

6.1. In caso di lavoratore dipendente:

Sì, qualsiasi sia la tipologia di contratto in essere, purché l'impegno orario settimanale complessivo non superi le 48 ore, tenendo conto che il tirocinio deve prevedere un impegno minimo di 20 ore settimanali (D.G.R. n. 85-6277/2017, artt. 8, cc. 5, 8 e 9).

6.2. In caso di titolare di partita IVA, quale libero professionista o lavoratore autonomo:

Sì, possono essere avviati tirocini anche in favore di titolari di Partita Iva, fermo restando il requisito della cumulabilità dell'impegno orario (max 48 h/sett). Pertanto, il candidato tirocinante dovrà dichiarare il tempo dedicato all'attività autonoma, onde poter individuare la quantità di tempo che potrà dedicare al tirocinio.

UN SOGGETTO IN CASSA INTEGRAZIONE PUÒ ESSERE INSERITO IN TIROCINIO?

È possibile l'inserimento in tirocinio come occupato, quindi tenendo conto dell'orario di lavoro previsto da contratto e non dell'impegno orario previsto dalla Cassa, fatto salvo il caso in cui il lavoratore sia coinvolto nelle politiche attive regionali previste dall'accordo di Cassa e preso in carico dall'UCRI.

B. SOGGETTO PROMOTORE

CHI PUÒ ATTIVARE TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO?

Sono abilitati a promuovere esclusivamente tirocini formativi ed orientamento rivolti ai propri ex allievi entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo i seguenti soggetti:

- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi alla formazione ai sensi della disciplina vigente, limitatamente agli studenti dei corsi di IeFP o percorsi dell'obbligo.

Nel caso in cui tali soggetti non promuovano tirocini possono, in ogni caso, associarsi ad altri Istituti/Enti di formazione accreditati che abbiano analoghi percorsi formativi.

I tirocini formativi e di orientamento devono essere attivati in coerenza ed affinamento orientativo del percorso di studi.

CHI PUÒ ATTIVARE TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO?

- Agenzia Piemonte Lavoro (APL) attraverso le proprie sedi territoriali (Centri per l'impiego)
- soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi al lavoro ai sensi della disciplina regionale vigente;
- comunità terapeutiche, cooperative sociali ed enti ausiliari iscritti negli specifici albi regionali, nonché le Aziende Sanitarie Locali e gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all'art. 9 L.R. n. 1/2004, come modificato dalla L.R. n. 16/2006, limitatamente ai propri utenti;
- i Comuni, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Enti ed Associazioni nonché gli Enti bilaterali di cui all'art. 2, c. 1, lett. h) d.lgs. n. 276/2003. Tali soggetti devono essere autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. h) d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto, che abbiano almeno una sede sul territorio della Regione Piemonte;
- Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

QUALI REQUISITI DEVONO POSSEDERE LE COMUNITÀ TERAPEUTICHE, ENTI AUSILIARI E COOPERATIVE SOCIALI PER ESSERE SOGGETTI PROMOTORI DI TIROCINI?

Tali soggetti devono essere iscritti negli specifici albi regionali e/o accreditati secondo la specifica normativa regionale vigente nell'ambito di attività del soggetto (sociale o sanitaria).

La disciplina di cui all'art. 4, c. 1, lett. g) della D.G.R. n. 85/2017 si riferisce alle cooperative, sia A che B, le quali devono essere iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali.

Possono promuovere tirocini esclusivamente con riferimento ai soggetti che hanno seguito presso di loro percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi successivi alla conclusione del percorso.

QUALI TIROCINI POSSONO ATTIVARE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI E GLI ENTI GESTORI ISTITUZIONALI DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI?

Possono attivare tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo esclusivamente con riferimento ai soggetti che hanno seguito presso di loro percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi successivi alla conclusione del percorso.

QUALI REQUISITI DEVONO POSSEDERE I COMUNI, LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, ENTI ED ASSOCIAZIONI NONCHÉ GLI ENTI BILATERALI?

Per attivare tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo devono essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 276/2003 (regime particolare di autorizzazione).

QUALI REQUISITI DEVONO POSSEDERE LE AGENZIE AUTORIZZATE A LIVELLO NAZIONALE E NON ACCREDITATE PRESSO LA REGIONE PIEMONTE?

Tali agenzie, ossia quelle individuate ed autorizzate ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 276/2003 (lett. a, b, c, d, e) per la promozione di tirocini di inserimento e/o reinserimento lavorativo, devono avere almeno una sede sul territorio piemontese e il tirocinio dovrà essere attivato tramite quella sede.

Le Agenzie autorizzate che intendono operare in Regione Piemonte devono comunicarlo alla Regione inviando il modulo reperibile sul sito per l'inserimento nell'elenco dei soggetti promotori.

UN'AGENZIA ACCREDITATA IN UN'ALTRA REGIONE PUÒ PROMUOVERE TIROCINI IN TERRITORIO PIEMONTESE?

No, per promuovere i tirocini deve essere accreditata dalla Regione Piemonte per i servizi al lavoro o deve essere autorizzata a livello nazionale ai sensi del d.lgs. n. 276/2003.

Allo stesso modo un'Agenzia accreditata solo in Regione Piemonte non può promuovere tirocini in altre Regioni, fatte salve eventuali diverse disposizioni previste dalle specifiche discipline regionali.

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE POSSONO PROMUOVERE TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO?

No, salvo il caso in cui l'istituzione scolastica sia accreditata presso la Regione Piemonte per i servizi al lavoro.

C. SOGGETTO OSPITANTE**QUALI SOGGETTI POSSONO OSPITARE TIROCINI?**

Possono essere soggetti ospitanti: gli imprenditori, di natura pubblica o privata, in forma collettiva o individuale; gli Enti pubblici; le Associazioni e le fondazioni; gli studi professionali.

LE ASSOCIAZIONI E LE FONDAZIONI POSSONO OSPITARE TIROCINI?

Sì, solo nel caso in cui abbiano almeno un dipendente lavoratore con contratto di lavoro subordinato. Unicamente in caso di tirocini di inclusione sociale, attivati ai sensi della D.G.R. n. 42-7397/2014, è possibile per le Associazioni e Fondazioni ospitare un solo tirocinante anche in mancanza di dipendenti.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AL SOGGETTO OSPITANTE?

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i., nonché con la normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla

l. n. 68/1999 e s.m.i.

Tra gli adempimenti previsti rientra l'obbligo di fornire all'avvio del tirocinio sufficiente e adeguata formazione in materia di sicurezza sul lavoro, secondo le prescrizioni del D.lgs 81/2008.

IN CHE MODO I SOGGETTI PROMOTORI POSSONO VERIFICARE I REQUISITI RICHIESTI AL SOGGETTO OSPITANTE?

Al soggetto promotore è assegnata la responsabilità di verificare che il soggetto ospitante, prima di attivare un tirocinio, sia in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di cui alla D.G.R. n. 85/2017.

Il soggetto promotore è tenuto ad informare in modo chiaro ed esaustivo il soggetto ospitante sulle condizioni e limiti di attivazione e adempimenti richiesti (es. la formazione sulla sicurezza).

Il soggetto promotore, quindi, dovrà dotarsi di strumenti e risorse opportune (ad es. con il ricorso ad autodichiarazioni ai sensi della D.P.R. n. 445/2000 da parte del soggetto ospitante) per svolgere il proprio ruolo e la propria competenza.

Il soggetto promotore pubblico potrà verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; i soggetti promotori privati potranno richiedere ai soggetti ospitanti o, qualora lo ritenessero necessario, alle Amministrazioni competenti le informazioni utili alla verifica delle autodichiarazioni.

Si sottolinea, inoltre, che, con la sottoscrizione della convenzione, il soggetto ospitante rende delle dichiarazioni della cui veridicità è responsabile, anche penalmente, e che pertanto può essere chiamato a risponderne nelle sedi preposte.

I SOGGETTI OSPITANTI SENZA DIPENDENTI POSSONO RICHIEDERE L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI?

Sì, solo nel caso in cui i titolari svolgano abitualmente attività lavorativa in favore della stessa e nelle stesse mansioni che si intendono affidare al tirocinante.

Nel caso di società senza dipendenti nelle quali i soci svolgano direttamente le attività proprie dell'azienda, in analogia con le imprese individuali, è possibile inserire al massimo n. 1 tirocinante purché oggetto del tirocinio sia un'attività attinente a quella svolta dal socio lavoratore ed unicamente presso la sede operativa dove il socio lavoratore svolge personalmente l'attività.

Inoltre, è necessario fare riferimento all'art. 7, c. 1 della D.G.R. n. 85-6277/2017 quanto al computo dei limiti numerici e all'art. 14, c. 5 rispetto al numero massimo di tirocinanti che il tutor del soggetto ospitante può accompagnare.

È POSSIBILE PROSEGUIRE IL TIROCINIO IN CASO DI SUBENTRO, FUSIONE DI AZIENDE O VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE?

È possibile proseguire il percorso di tirocinio provvedendo alla variazione della Comunicazione Geco riguardo alla denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante (VARDATORI) e scrivendo tempestivamente all'assistenza tecnica tramite il form disponibile al seguente link

https://moon.csi.it/moonfobl/accesso/no-auth?codice_modulo=RA_FPSIAP_TIR&codice_ente=000, per chiedere il recepimento della variazione effettuata con la VARDATORI sul Portale Tirocini. Il PFI dovrà essere aggiornato con l'indicazione nel campo Ulteriori informazioni della variazione e della data di decorrenza della stessa.

Occorre inoltre modificare/integrare la Convenzione dando evidenza delle variazioni intervenute.

È POSSIBILE CAMBIARE LA SEDE OPERATIVA DURANTE IL TIROCINIO O IN SEDE DI PROROGA O RINNOVO?

No, la sede operativa è un elemento fondamentale del tirocinio e non può essere cambiata in quanto

darebbe origine ad un nuovo rapporto di tirocinio, configurando una ripetibilità in violazione della

normativa, fatto salvo il caso di chiusura della sede operativa e lo spostamento presso altro indirizzo dell'intera unità operativa.

D. SOGGETTI OSPITANTI MULTILocalIZZATI

IN GENERALE QUALE NORMATIVA SI APPLICA AD UN TIROCINIO?

La regola generale di attivazione prevede che la normativa di riferimento sia quella della Regione sede dell'unità operativa presso la quale si svolgerà il tirocinio.

Si ricorda che la stessa Comunicazione Obbligatoria viene recepita nella Regione in cui ha sede l'unità operativa e non la sede legale, a prescindere da dove venga materialmente effettuata.

LE AZIENDE MULTILocalIZZATE QUALE NORMATIVA APPLICANO?

Le aziende con sedi operative in più Regioni hanno la facoltà - non l'obbligo - di optare per la disciplina della Regione ove hanno la sede legale.

AZIENDE CON SEDE OPERATIVA IN PIEMONTE E SEDE LEGALE IN ALTRA REGIONE

Un'azienda multilocalizzata con sede operativa in Piemonte e sede legale in altra Regione ha le seguenti possibilità:

1. attivare il tirocinio applicando la disciplina piemontese (regola generale);
2. attivare il tirocinio applicando la disciplina della Regione ove è situata la sede legale.

Nel secondo caso, la scelta della disciplina diversa da quella piemontese deve essere indicata nella Convenzione e deve esserne data comunicazione preventiva, e comunque non oltre 5 giorni dalla data di avvio, alla Regione Piemonte.

Tale comunicazione deve essere effettuata a cura del soggetto promotore via mail all'indirizzo di posta tirocini@regione.piemonte.it, allegando copia della convenzione e del progetto formativo, entrambi regolarmente sottoscritti, e copia dei documenti di identità dei legali rappresentanti e del tirocinante.

Il tirocinio non dovrà essere inserito sul Portale Tirocini.

Si ricorda che:

- il soggetto promotore deve essere un soggetto abilitato a promuovere tirocini in Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 4 D.G.R. n. 85-6277/2017
- in ogni caso, per il computo dei limiti numerici nell'unità operativa si applica la disciplina piemontese.

AZIENDE CON SEDE LEGALE IN PIEMONTE E SEDE OPERATIVA FUORI REGIONE

Nel caso di un'azienda con sede legale in Piemonte - ma sede operativa fuori regione - il tirocinio attivato presso quell'unità operativa non è piemontese in virtù della regola generale di attivazione dei tirocini: nel caso in cui l'azienda scelga la disciplina piemontese (in ragione della presenza della sede legale sul territorio della Regione Piemonte) si dovranno comunque seguire le indicazioni operative della Regione ospitante per l'invio della comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio.

E. LIMITI NUMERICI

QUALI SONO I LIMITI NUMERICI PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO?

Il soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici, **con riferimento alle singole UNITÀ OPERATIVE** di svolgimento del tirocinio:

- Unità operative senza dipendenti (imprese individuali/professionisti)	1 solo tirocinante
Unità operative fino a 5 dipendenti	1 solo tirocinante
- Unità operative con numero di dipendenti tra 6 e 20	max 2 tirocinanti contemporaneamente
- Unità operative con numero di dipendenti superiore a 21	numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti , con arrotondamento all'unità superiore.

CHE COSA S'INTENDE PER UNITÀ OPERATIVA?

Per "unità operativa" si intende "il luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti (cfr. circ. INPS n. 172/2010).

PER IL CALCOLO DEI LIMITI NUMERICI, OCCORRE FAR RIFERIMENTO AL NUMERO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI IN FORZA AL SOGGETTO OSPITANTE?

Per il conteggio dei dipendenti ai fini di determinare il limite numerico dei tirocini attivabili presso un soggetto ospitante si deve tener conto esclusivamente del personale in forza nell'unità operativa alla quale sarà assegnato il tirocinante, come definita nel quesito precedente.

QUALI SONO I DIPENDENTI CHE ENTRANO NEL COMPUTO AI FINI DEL CALCOLO DEI LIMITI NUMERICI?

Si devono conteggiare:

1. i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
2. i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato purché la durata del contratto copra l'intera durata del tirocinio (ossia che il rapporto sia già in essere al momento dell'invio della richiesta di attivazione ed il termine di conclusione sia successivo alla fine del periodo di tirocinio);
3. i soci che svolgono attività regolare nell'impresa con rapporti di durata superiore ad un anno e percepiscano un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.

Sono esclusi dal computo gli apprendisti, i lavoratori con contratti ad intermittenza o a chiamata, i lavoratori con contratti di somministrazione.

I COADIUVANTI RIENTRANO NEL COMPUTO DEI DIPENDENTI AL FINE DEL CALCOLO DEL LIMITE NUMERICO DI TIROCINI DA INSERIRE?

No, i coadiuvanti non rientrano nel computo e non possono neanche svolgere il ruolo di tutor.

COME VENGONO CALCOLATI I DIPENDENTI PART-TIME?

Occorre sommare le percentuali di *part-time* dei dipendenti con arrotondamento del totale all'unità superiore.

I singoli *part-time* si computano come 1 dipendente al raggiungimento del 100% di impegno orario.

Esempio di calcolo: unità operativa con 3 dipendenti p.t. di cui uno al 30%, uno al 70% ed uno al 25%. Si calcola come segue: $0,30+0,70+0,25=1,25$. Tale somma verrà arrotondata all'unità superiore e quindi il totale sarà 2, ossia si considerano utili per il computo n. 2 dipendenti.

Nel caso in cui il soggetto ospitante abbia un solo dipendente *part-time*, questo viene computato come 1 e pertanto potrà essere attivato n. 1 tirocinio, ma l'impegno orario del tirocinante non potrà essere superiore a quello del dipendente a tempo parziale.

AL FINE DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE NUMERICO DEI TIROCINANTI, QUALI TIPOLOGIE DI TIROCINI SI CONTEGGIANO?

Ai fini del computo dei limiti numerici, si contano tutti i tirocini extracurricolari:

1. formativi e di orientamento;
2. inserimento/reinserimento lavorativo;
3. formativi e di orientamento per cittadini extracomunitari residenti all'estero;
4. tirocini transnazionali.

Sono esclusi dal computo:

1. i tirocini curriculari e quelli per l'accesso alle professioni ordinistiche (tirocini professionalizzanti);
2. tirocini estivi;
3. tirocini di inclusione sociale;
4. tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo attivati a favore di soggetti disabili e svantaggiati, compresi tutti i soggetti citati all'art. 2, c. 1, lett. f) D.G.R. n. 85-6277/2017;
5. tirocini attivati in premialità.

PUÒ ESSERE ATTIVATO UN TIROCINIO SE IL SOGGETTO OSPITANTE HA EFFETTUATO ANCHE UN SOLO LICENZIAMENTO NEI 12 MESI PRECEDENTI?

Il tirocinante non può essere inserito in attività e/o mansioni equivalenti a quelle di lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti, nella medesima unità operativa e per i seguenti motivi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi;
- licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Il suddetto elenco delle causali ostative all'attivazione del tirocinio è tassativo e non ammette deroghe.

IN QUALI CASI UN SOGGETTO NON PUÒ OSPITARE TIROCINANTI?

Non può essere attivato un tirocinio nella medesima unità operativa e per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio nel caso in cui il soggetto ospitante abbia in corso:

- procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga
- l'utilizzo del Fondo di Integrazione Salariale o Fondi bilaterali per il sostegno al reddito
- contratti di solidarietà di tipo "difensivo"

- procedure concorsuali

È ammissibile l'attivazione di tirocini nel caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità, oppure nei casi in cui siano in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo". In caso di ricorso alla CIGS a tirocinio avviato, lo stesso deve essere cessato (non è prevista la sospensione).

COS'È IL SISTEMA DI PREMIALITÀ DEL TIROCINIO?

La D.G.R. n. 85-6277/2017 ha introdotto un sistema che premia i soggetti ospitanti - con più di 20 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato - che abbiano assunto con contratto di lavoro subordinato i tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti, riconoscendo agli stessi la possibilità di inserire un numero maggiore di tirocinanti rispetto al limite previsto nella disciplina.

Le assunzioni devono essere avvenute con contratto di lavoro subordinato di almeno 6 mesi (esclusi gli assunti tramite agenzia di somministrazione) e con orario settimanale almeno pari al 50% dell'orario previsto dal CCNL applicato. Al fine di tale computo devono essere considerati i contratti avviati con i requisiti previsti a prescindere dall'esito effettivo.

La premialità è attribuita in base alle seguenti soglie percentuali:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti.

La verifica sui tirocinanti assunti si effettua sulla base di tutti i tirocini extracurricolari che sono stati attivati negli ultimi 24 mesi – a far data dalla richiesta della nuova attivazione cd. *In premialità* - con riferimento alla singola unità operativa.

Il Soggetto Promotore dovrà riportare nel campo "ulteriori informazioni" del Progetto Formativo Individuale l'indicazione che il tirocinio è attivato in premialità.

F. LIMITI DI ATTIVAZIONE

UNA PERSONA OCCUPATA (A TEMPO DETERMINATO, INDETERMINATO, APPRENDISTATO O ALTRA FORMA CONTRATTUALE), PUÒ ESSERE INSERITA IN TIROCINIO PRESSO UN'ALTRA AZIENDA?

Sì, purché l'impegno orario settimanale complessivo non superi le 48 ore, facendo riferimento all'impegno orario settimanale previsto dal contratto di lavoro in essere.

UNA PERSONA GIÀ IMPEGNATA IN TIROCINIO PUÒ SVOLGERE CONTEMPORANEAMENTE UN ALTRO TIROCINIO?

Sì, può essere inserita in un altro percorso di tirocinio presso un soggetto ospitante diverso, purché l'impegno orario settimanale complessivo non superi le 40 ore.

E' POSSIBILE ATTIVARE UN TIROCINIO PRESSO L'AZIENDA PER LA QUALE IL TIROCINANTE ABBIA SVOLTO ATTIVITÀ DI LAVORO ACCESSORIO?

Sì, è possibile attivare un tirocinio per un soggetto che abbia prestato presso la stessa azienda attività di lavoro accessorio (ai sensi degli artt. 48-50 del D.lgs 81/2015) se la durata della prestazione è stata anche non continuativa e per un periodo complessivo non superiore ai 30 giorni lavorativi nell'arco degli ultimi 6 mesi.

E' POSSIBILE ATTIVARE UN TIROCINIO PRESSO L'AZIENDA PER LA QUALE IL TIROCINANTE ABBIA SVOLTO ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE OCCASIONALE?

Sì, è possibile attivare un tirocinio per un soggetto che abbia prestato presso la stessa azienda attività di prestazione occasionale (ai sensi dell'art. 54bis del D.l. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017) se la durata della prestazione non è stata superiore alle 140 ore nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

E' POSSIBILE RIPETERE IL TIROCINIO PRESSO IL MEDESIMO SOGGETTO OSPITANTE?

No, non è mai possibile, nemmeno nel caso in cui cambi il profilo professionale di riferimento o la tipologia di tirocinio (prima formativo e di orientamento e poi di inserimento/reinserimento lavorativo o viceversa).

UN TIROCINANTE PUÒ ESSERE INSERITO IN UN'AZIENDA PRESSO LA QUALE ABBIA PRECEDENTEMENTE SVOLTO UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA?

No, il tirocinante non può essere avviato in tirocinio presso un soggetto ospitante laddove abbia già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio, fatto salvo le uniche eccezioni previste dalla normativa in caso di lavoro accessorio e prestazione occasionale.

Non è mai possibile attivare il tirocinio per la stessa mansione già ricoperta dal tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante.

È POSSIBILE ATTIVARE UN TIROCINIO PRESSO LA STESSA AZIENDA DOVE IL SOGGETTO HA PRESTATO ATTIVITÀ LAVORATIVA CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE?

No, non è possibile attivare un tirocinio in favore di un soggetto che abbia già svolto una prestazione lavorativa presso la medesima azienda anche qualora tale prestazione fosse stata svolta in forza di un contratto di somministrazione: ciò in quanto in presenza di un contratto di somministrazione il lavoratore, pur formalmente alle dipendenze del somministratore, svolge in concreto la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore, così rientrando nella fattispecie "prestazione lavorativa a qualsiasi titolo".

È POSSIBILE ATTIVARE UN TIROCINIO PRESSO LO STESSO SOGGETTO OSPITANTE DOPO IL SERVIZIO CIVILE?

No, in analogia al divieto di ripetibilità del tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, non è possibile attivare un tirocinio presso la medesima azienda presso cui il candidato tirocinante ha precedentemente svolto il servizio civile: si tratta, infatti, sempre di un percorso formativo che tra le sue finalità annovera anche il potenziamento dell'occupabilità giovanile.

È POSSIBILE RIPETERE UN TIROCINIO PER LA STESSA FIGURA PROFESSIONALE?

Non vi è alcuna preclusione a ripetere un percorso di tirocinio per la stessa qualifica professionale presso un soggetto ospitante diverso, laddove il soggetto promotore ravvisi l'opportunità e l'utilità di ripetere il percorso di tirocinio al fine di acquisire nuove competenze nell'ambito dello stesso profilo o rafforzare quelle già acquisite in precedenti esperienze lavorative e/o di tirocinio con l'obiettivo quindi di contribuire all'accrescimento e sviluppo dell'occupabilità del tirocinante.

COSA SI INTENDE PER PROFESSIONI NORMATE?

Le professioni normate o regolamentate sono quelle per le quali una normativa nazionale e/o regionale definisce quali siano i criteri minimi per esercitare la professione stessa attraverso la cosiddetta "regolamentazione dell'accesso".

PUÒ ESSERE ATTIVATO UN TIROCINIO PER UNA ATTIVITÀ PROFESSIONALE NORMATA O REGOLAMENTATA?

No, non è possibile attivare un tirocinio per le attività tipiche riservate alle professioni normate o regolamentate, fatto salvo tirocini formativi e di orientamento entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo, attivabili esclusivamente dall'Ente di Formazione/Istituto/Ateneo presso il quale il tirocinante ha conseguito il titolo.

Decorsi i 12 mesi è possibile attivare un tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo per questi profili solo nell'ambito di programmi di politiche attive del lavoro.

POSSONO ESSERE ATTIVATI TIROCINI EXTRACURRICULARI PER LE PROFESSIONI ORDINISTICHE?

Per i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni ordinistiche non è mai possibile attivare un tirocinio per le attività tipiche o riservate alla professione.

Per attività tipiche della professione si intendono quelle attività per l'esercizio delle quali è necessario aver superato l'esame di stato e/o l'iscrizione ad albi/registri/elenchi tenuti da ordini e/o dalle relative associazioni professionali.

PUÒ ESSERE ATTIVATO UN TIROCINIO PER LE PROFESSIONI NORMATE/REGOLAMENTATE O ORDINISTICHE SE IL TIROCINANTE NON È IN POSSESSO DEL TITOLO RICHIESTO?

No, nel caso in cui il tirocinante non sia in possesso del titolo di studio specifico richiesto dalla normativa non è possibile attivare il tirocinio, in quanto non si ravvisano attività idonee da assegnare ad un tirocinante non in possesso di tale titolo: anche le singole attività infatti sono riconducibili al profilo professionale normato o ordinistico e non sono finalizzabili allo sviluppo dell'occupabilità.

È CONSENTITO L'INSERIMENTO DEL TIROCINANTE IN TURNI NOTTURNI E/O FESTIVI?

Non è consentito l'inserimento del tirocinante in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante richieda e giustifichi tali modalità e/o sia finalizzata alle esigenze formative del profilo professionale per cui è attivato il tirocinio.

L'inserimento in turni e/o giornate festive deve essere adeguatamente motivato e specificato negli obiettivi e nelle modalità di svolgimento del Progetto formativo individuale.

G. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE: CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**QUALI DOCUMENTI SERVONO PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO?**

I tirocini sono attivati sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, redatti unicamente utilizzando i modelli approvati dalla Regione.

Alla Convenzione deve essere allegato un Progetto formativo individuale (PFI) per ogni tirocinante: il PFI deve essere redatto sulla piattaforma di sistema Piemonte "Portale Tirocini". La mancanza di tale adempimento configura una irregolare attivazione del tirocinio, sanzionabile dagli Enti preposti.

CHE COS'È LA CONVENZIONE?

La Convenzione è un documento che disciplina i rapporti di collaborazione e reciproci impegni tra i due soggetti (promotore e ospitante) per l'attivazione di uno o più tirocini.

La Convenzione deve essere sottoscritta da entrambe le parti, datata e registrata con protocollo del soggetto promotore prima di accedere alle successive fasi.

Il soggetto promotore è tenuto a conservare l'originale della convenzione e darne copia al soggetto ospitante.

Le Convenzioni hanno durata massima di 24 mesi –Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

LE CONVENZIONI SONO SOGGETTE ALL'IMPOSTA DI BOLLO?

Sì, ai sensi dell'art. 2 all. A d.P.R. n. 642/1972 le Convenzioni, in quanto scritture private, sono soggette all'imposta di bollo.

Il valore della marca da bollo, determinato dall'Agenzia delle Entrate, da apporre attualmente è di 16 euro (sedici) e deve essere apposta ogni 4 pagine (leggasi 4 facciate) ed in ogni caso ogni 100 righe: deve essere apposta su un originale che terrà il soggetto promotore, il quale deve consegnarne copia al soggetto ospitante.

Se uno dei due soggetti tenuti a stipulare la convenzione gode di esenzione da bollo, l'onere dell'apposizione sarà, in ogni caso, a carico del soggetto non esente.

LA MARCA DA BOLLO DEVE ESSERE APPOSTA ANCHE SUL PFI?

No, sono esclusi dall'apposizione della marca da bollo il Progetto Formativo Individuale e eventuali altri allegati alla Convenzione (ad es. le autodichiarazioni sostitutive dei soggetti ospitanti).

SU QUALI CONVENZIONI DI TIROCINIO DEVE ESSERE APPOSTA LA MARCA DA BOLLO?

La marca da bollo deve essere apposta su tutte le convenzioni di:

1. tirocini di inserimento /reinserimento lavorativo;
2. tirocini formativi e di orientamento;
3. tirocini di inclusione sociale;
4. tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero extra-UE;
5. tirocini estivi.

SONO PREVISTI CASI DI ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO?

Sono esenti dall'apposizione della marca da bollo le Convenzioni stipulate tra soggetto promotore e soggetto ospitante qualora siano entrambi previsti dall'art. 16 all. b d.P.R. n. 642/1972, in base al quale sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto *“Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane semprechè vengano tra loro scambiati”*. Se una delle parti non è esente, l'apposizione della marca da bollo sarà a suo carico.

Se uno dei due soggetti è esente dall'imposta di bollo in virtù di norme speciali (ad es. i casi di cui all'art. 27 all. B d.P.R. n. 642/1972, ossia *“Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere”*) dovrà essere riportata nella Convenzione il riferimento normativo che dispone l'esenzione.

CHE COS'È IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE?

Il progetto formativo individuale è il documento che formalizza, in un momento successivo alla Convenzione, il percorso di tirocinio e coinvolge il terzo soggetto necessario per la realizzazione del tirocinio stesso, ossia il candidato tirocinante.

CHI DEVE COMPILARE IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE? IL SOGGETTO PROMOTORE O IL SOGGETTO OSPITANTE?

La definizione del progetto formativo individuale deve avvenire sul Portale dei Tirocini.

Al Portale possono accedere sia il soggetto promotore che quello ospitante (o un suo delegato, intermediario o altro) ed entrambi possono intervenire nella stesura del PFI.

COME SI PERFEZIONA L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO?

Ultimata la compilazione del PFI sul Portale Tirocini, si chiude formalmente la fase di definizione della struttura del tirocinio attraverso il pulsante di *Stampa*, con il quale si rilascia il documento cartaceo che

dovrà essere sottoscritto dai tre soggetti coinvolti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante).

La stampa e sottoscrizione del documento deve essere effettuata entro la data di avvio del tirocinio.

Il suddetto documento è l'unico che ha validità per il perfezionamento del tirocinio: documenti diversi da questo non sono riconosciuti né ammissibili ai fini della corretta attivazione del tirocinio.

L'originale del progetto formativo dovranno essere conservati a cura del soggetto promotore, il quale ha l'onere di consegnarne copia al soggetto ospitante e al tirocinante.

E' POSSIBILE STIPULARE UN'UNICA CONVENZIONE DI TIROCINIO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CHE VALGA PER LE AZIENDE ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE?

No, la Convenzione di tirocinio deve essere stipulata dal soggetto promotore direttamente con l'azienda che sarà soggetto ospitante.

E' però possibile stipulare una convenzione con un'azienda per più tirocini. da avviarsi presso le sue sedi operative nell'arco dei 24 mesi successivi alla stipula: i singoli PFI dovranno indicare le singole sedi operativa presso cui si svolgerà il tirocinio. *(n.b.: si ricorda che il tirocinante non può essere impegnato su più sedi operative, fatto salvo alcune specifiche eccezioni).*

IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE PUÒ ESSERE MODIFICATO A TIROCINIO GIÀ AVVIATO?

Il PFI può essere aggiornato per quanto riguarda le modalità di svolgimento e/o l'indennità di partecipazione anche dopo l'avvio del percorso di tirocinio: in questo caso viene storicizzata la versione precedente e la data di modifica. Non è richiesta una specifica comunicazione obbligatoria.

Si ricorda che non possono essere variati gli elementi fondamentali del tirocinio quali i tre soggetti coinvolti e la sede operativa.

Riguardo al profilo professionale, non può essere variato fatto salvo l'aggiornamento delle attività e la possibilità di prevederne ulteriori in coerenza con gli obiettivi del percorso.

A CHI SPETTA L'OBLIGO DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA?

L'obbligo spetta al soggetto ospitante che dovrà fornire all'avvio del tirocinio sufficiente ed adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, ai sensi degli artt. 36 e 37 d.lgs. n. 81/2008.

Inoltre, il soggetto ospitante è tenuto a garantire, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.

Il soggetto promotore deve fornire un'informativa preventiva chiara e trasparente circa la disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi e di cui è responsabile.

È PREVISTO UN IMPEGNO ORARIO SETTIMANALE MINIMO E MASSIMO PER IL TIROCINIO?

Sì, il tirocinio deve prevedere un impegno orario minimo pari a 20 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore settimanali.

Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliero (max 8 ore) e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, specificando nelle modalità di svolgimento orario e giornate di presenza del tirocinante in azienda.

N.b. Il tirocinante non deve essere funzionale all'organizzazione dell'azienda pertanto non può avere un impegno orario superiore a quello dei dipendenti ed in particolare del tutor assegnatogli.

COME SI DEVE INDICARE L'ORARIO DI UNA GIORNATA DI TIROCINIO NEL PFI?

È necessario ragionare in termini di tempo presenza e non tempo lavorato (il tirocinante si sta formando e non deve essere produttivo in impresa). Il tempo presenza non può mai essere superiore a 8 ore complessive.

- a. Se il tempo di presenza in azienda è senza interruzione attività → Nel PFI indicare dalle 8 alle 16 (non si segna 8.00-16.30); la pausa pranzo non va indicata, anche nei tirocini finanziati da Misure specifiche.
- b. Se il tempo di presenza in azienda è spezzato → Nel PFI indicare le 2 fasce orarie senza indicare la pausa pranzo (es. il negozio che chiude 2 ore e riapre alle 15.00. In questo tempo il tirocinante esce dal negozio e ha due ore libere).

CHIARIMENTI PER I CASI IN CUI LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA SIA EFFETTUATA SU SISTEMI DI REGIONI DIVERSE DAL PIEMONTE.

Le COB effettuate da sistemi di altre Regioni hanno spesso ritardi, determinati dal passaggio dal nodo ministeriale, nel recepimento da parte del sistema regionale in cui ha sede l'unità operativa.

Dal momento che il ritardo può variare e consistere anche in diversi giorni, si invitano i soggetti promotori e le aziende ospitanti ad effettuare le comunicazioni obbligatorie, sia di avvio tirocinio che di proroga, con adeguato anticipo rispetto alle date previste di inizio tirocinio.

H. DURATA

È PREVISTA UNA DURATA MINIMA DEL TIROCINIO?

Sì, un percorso di tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi.

QUAL È LA DURATA MASSIMA DI UN TIROCINIO IN REGIONE PIEMONTE?

La durata massima comprensiva di proroghe e rinnovi è di 6 mesi.

È prevista una durata massima di 12 mesi (proroghe e rinnovi compresi) unicamente in favore di:

- persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991;
- richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria **ai sensi del D.Lgs. 142/2015, titolari di protezione umanitaria, di protezione speciale e di protezione temporanea** ai sensi d.lgs. n.286/1998;
- vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno **per "casi speciali"**, rilasciato per motivi umanitari ai sensi del d.lgs. n. 286/1998;
- vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014.

È prevista una durata massima di 24 mesi (proroghe e rinnovi compresi) per:

- disabili di cui all'art. 1, c. 1 legge n. 68/1999.

PUÒ ESSERE EFFETTUATA LA PROROGA DI UN TIROCINIO?

Sì, ma deve essere preventivamente concordata col soggetto promotore.

È possibile effettuare più proroghe purché si rispetti il limite di durata massimo del tirocinio previsto dalla normativa vigente.

La proroga consiste nel prolungamento della durata di uno stesso PFI, prima della sua scadenza, nel caso in cui sia necessario un periodo di tempo maggiore rispetto al previsto per raggiungere gli obiettivi delle attività già assegnate al tirocinante.

La proroga è prevista anche nel caso in cui il tirocinio sia stato sospeso per le cause previste dalla disciplina (v. art. 3, cc. 4 e 6 D.G.R. n. 85-6277/2017).

COME DEVE ESSERE EFFETTUATA LA PROROGA DI UN TIROCINIO?

Occorre effettuare una comunicazione obbligatoria prima della scadenza del tirocinio, dopodiché - attraverso il Portale dei Tirocini - si dovrà confermare il progetto formativo in essere.

Il progetto confermato dovrà essere nuovamente stampato e sottoscritto dalle parti entro la data di inizio del periodo di proroga.

La proroga deve essere effettuata senza soluzione di continuità.

QUALI SONO LE CAUSE DI SOSPENSIONE DI TIROCINIO?

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per

- periodo di maternità e paternità obbligatoria, ai sensi della normativa vigente;
- infortunio o malattia di lunga durata: entrambi devono avere una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento;
- chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. I giorni di chiusura aziendale inferiori ai 15 giorni solari non essendo imputabili al tirocinante non concorrono al raggiungimento della quota del 30% di assenza oltre la quale l'indennità può essere riparametrata e pertanto al tirocinante dovrà essere riconosciuta l'indennità spettante (vedi quesito 9).

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti dalla normativa.

È consentita la sospensione oltre che per infortunio sul lavoro, anche per infortunio, di durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento, conseguente al verificarsi di un evento dannoso ed imprevisto, purché supportato da apposita certificazione medica rilasciata dall'ospedale e per il periodo di prognosi in essa indicata.

IN CASO DI ASSENZA DEL TIROCINANTE PER MOTIVI PERSONALI È POSSIBILE SOSPENDERE IL TIROCINIO?

No, i casi di sospensione sono tassativamente quelli elencati in disciplina, di cui all'art. 3, c. 4 D.G.R. n. 85/2017.

Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, quindi il tirocinante non ha diritto a ferie o permessi e le assenze devono essere comunicate, ma non giustificate.

In caso di assenze che non consentano il raggiungimento del 70% minimo di frequenza mensile, l'indennità potrà essere riparametrata: specularmente, dunque, al tirocinante che abbia raggiunto almeno il 71% del monte ore mensile previsto dal PFI dovrà essere corrisposta l'indennità mensile in misura piena.

Le assenze non imputabili al tirocinante (ad. es. festività o chiusure che non raggiungano i termini previsti per la sospensione) non si conteggiano come assenze ai fini della frequenza mensile.

COME DEVE ESSERE EFFETTUATA LA SOSPENSIONE IN CASO DI UN TIROCINIO GIÀ AVVIATO?

I periodi di sospensione devono essere comunicati al soggetto promotore e inseriti sul Portale Tirocini, con l'indicazione della causale.

Entro il termine naturale del tirocinio, dovrà essere effettuata una comunicazione obbligatoria di proroga che tenga conto del/dei periodi di sospensione inseriti.

E' POSSIBILE INTERROMPERE/CESSARE UN TIROCINIO PRIMA DELLA SUA SCADENZA NATURALE?

L'istituto del tirocinio prevede due possibilità di interruzione:

- da parte del tirocinante in qualsiasi momento, dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore ed al tutor aziendale. Il tirocinante può in ogni momento interrompere il percorso di tirocinio avviato.
- da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore nel caso in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del PFI. Le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

I. INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

IL TIROCINIO PREVEDE IL RICONOSCIMENTO DI UN'INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE?

Sì, è obbligatoria l'erogazione di un'indennità di partecipazione di tirocinio di importo non inferiore a 600 euro lordi mensili per un impegno massimo di 40 ore settimanali; tale importo può diminuire proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile (mese solare); in caso di assenze, per motivi personali e che non danno diritto alla sospensione del tirocinio, superiori al 30% è facoltà per il soggetto ospitante erogare un'indennità riproporzionata al periodo di frequenza.

L'INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE È SOGGETTA A RITENUTE FISCALI?

L'indennità di partecipazione prevista dalla disciplina è lorda.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, c. 1, leTt. C, d.P.R. n. 917/1986 - T.U.I.R.).

È POSSIBILE EROGARE L'INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE AI SOGGETTI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI?

Sì, l'indennità di partecipazione deve essere corrisposta ai tirocinanti percettori di ammortizzatori sociali ed è interamente cumulabile con il sostegno al reddito percepito.

A CHI SPETTA L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE?

L'erogazione dell'indennità di partecipazione può essere garantita dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore o – in accordo con soggetti terzi – attraverso il finanziamento o cofinanziamento da altre fonti. L'indicazione del soggetto che erogherà l'indennità deve essere inserita sia nella Convenzione che nel progetto formativo individuale.

IN CASO DI SOSPENSIONE L'INDENNITÀ VIENE COMUNQUE EROGATA?

Nei periodi di sospensione (per i motivi definiti dalla disciplina) viene sospesa anche l'erogazione dell'indennità di partecipazione.

I BUONI PASTO EVENTUALMENTE EROGATI DALL'ENTE/AZIENDA OSPITANTE CONCORRONO ALL'INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE MENSILE?

No, i buoni pasto non concorrono all'indennità di partecipazione mensile dovuta al tirocinante.

È PREVISTO UN AMMONTARE MASSIMO DELL'INDENNITÀ DI TIROCINIO?

Pur non essendo previsto dalla disciplina un ammontare massimo per l'indennità di tirocinio, si ritiene per prassi che trattandosi di un'indennità di partecipazione non sia opportuna la corresponsione della stessa in una misura tale da equipararsi al minimo previsto dai contratti di lavoro per quella qualifica e/o mansione, in quanto potrebbe configurare, unitamente ad altri elementi, un uso distorto dello strumento del tirocinio.

L. GARANZIE ASSICURATIVE

QUALI SONO LE COPERTURE ASSICURATIVE DA GARANTIRE AL TIROCINANTE?

Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.

Il soggetto promotore è tenuto a garantire, direttamente o in convenzione con il soggetto ospitante, il rispetto dell'obbligo assicurativo. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività

eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'impresa (attività di formazione esterna, consegne ecc.) e rientranti nel progetto formativo individuale.

I TIROCINANTI POSSONO EFFETTUARE TRASFERTE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO?

Sì, è possibile effettuare trasferte in Italia e all'estero (paesi UE) in affiancamento al tutor.

Deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa INAIL e RC.

COME PROCEDERE NEL CASO IN CUI IL TIROCINANTE DEBBA EFFETTUARE UNA TRASFERTA?

È necessario distinguere i casi in cui la trasferta è lunga e non sporadica, dai casi in cui la trasferta viene effettuata saltuariamente e per un breve periodo di tempo (ad esempio singola giornata).

- a. **Trasferta saltuaria e breve:** il soggetto ospitante comunica al soggetto promotore l'entità della trasferta, la finalità formativa e l'indicazione dell'accompagnamento del tutor con la/le relativa/e giornata/e ed orari.
- b. **Trasferta lunga:** il soggetto ospitante comunica al soggetto promotore l'entità della trasferta, la finalità formativa e l'indicazione dell'accompagnamento del tutor con la/le relativa/e giornata/e ed orari. Il soggetto promotore procede con la modifica del PFI, aggiornato con l'inserimento della trasferta nella sezione "modalità di svolgimento" e "ulteriori informazioni".

DURANTE LA TRASFERTA IL TIROCINANTE PUÒ GUIDARE IL MEZZO DI SERVIZIO?

No, il tirocinante non potrà guidare il mezzo di servizio durante la trasferta.

M. Tutorship**CHI PUÒ ESSERE INDIVIDUATO COME TUTOR DAL SOGGETTO OSPITANTE?**

Il tutor deve essere un lavoratore in forza all'azienda ospitante in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con le attività assegnate al tirocinante e contenute nel progetto formativo individuale.

Nel caso di imprese individuali o imprese artigiane, il tutor deve essere il titolare dell'impresa stessa. che deve svolgere prevalentemente le stesse attività oggetto del tirocinio.

Il tutor aziendale deve assicurare costante presenza e affiancamento al tirocinante: il tirocinante non può avere un impegno orario superiore al tutor.

QUAL È IL LIMITE MASSIMO DI TIROCINANTI CHE PUÒ SEGUIRE UN TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE?

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente, compresi i soggetti disabili e svantaggiati.

È POSSIBILE PREVEDERE UN SOSTITUTO DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE?

Sì, in caso di assenza prolungata del tutor il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

CHI PUÒ ESSERE INDIVIDUATO COME TUTOR DAL SOGGETTO PROMOTORE?

Il soggetto promotore individua al proprio interno un tutor referente del tirocinio.

Ad integrazione della propria struttura e su specifico incarico, il soggetto promotore può individuare un tutor esterno, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza.

QUALI SONO I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA CHE DEVE AVERE IL TUTOR ESTERNO?

Il personale esterno all'Ente individuato quale tutor ed assegnatario quindi dell'incarico di tutoraggio deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti minimi:

- Laurea magistrale pertinente con l'ambito delle attività di orientamento e/o accompagnamento al lavoro e/o controllo dei percorsi formativi;
- Laurea magistrale anche se non pertinente e almeno 3 mesi di esperienza professionale nelle attività di orientamento e/o accompagnamento al lavoro e/o controllo dei percorsi formativi;
- Diploma quinquennale e almeno 6 mesi di esperienza professionale nelle attività di orientamento e/o accompagnamento al lavoro e/o controllo dei percorsi formativi.

Sono fatti salvi i requisiti specifici richiesti dai Bandi per il personale da candidare nel ruolo di case manager.

QUALI SONO LE MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ESTERNO?

Il personale esterno deve essere autorizzato allo svolgimento dei compiti di tutorship di cui all'art. 14 c. 1 D.G.R. n. 85-6277/2017 dalla Regione sulla base dei requisiti sopra indicati.

La richiesta deve essere redatta su apposito modulo ed inviata alla casella di posta tirocini@regione.piemonte.it, con allegati i documenti di identità del legale rappresentante del soggetto promotore e dei soggetti incaricati del tutoraggio.

La richiesta si intende accolta, in attuazione del principio di silenzio-assenso, decorsi 30 giorni dall'inizio della stessa.

Il modulo è reperibile sul SITO della Regione al seguente collegamento:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/tirocini-extracurriculari>

QUAL È IL LIMITE MASSIMO DI TIROCINANTI CHE UN TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE PUÒ SEGUIRE?

Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente: tale limite deve intendersi in capo al singolo tutor, anche se lavora per soggetti promotori differenti.

Nel caso di attivazione di tirocini con le medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante (con riferimento all'unità operativa), al fine del calcolo tutor/tirocinante, si computa una sola unità di tirocinio, fino ad un massimo di 40 tirocinanti per tutor.

N. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE.**CHI DEVE EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA (COB)?**

Dovrà essere effettuata a cura del soggetto ospitante (o di un suo delegato), utilizzando gli usuali canali amministrativi (Servizio GECO sul Portale Sistema Piemonte).

La COB deve indicare la data di effettivo avvio del tirocinio.

UN'AZIENDA CON ACCENTRAMENTO PER LE COMUNICAZIONI IN UN'ALTRA REGIONE, PUÒ EFFETTUARE LA CO SUL QUEL SISTEMA INFORMATICO?

Sì, la comunicazione obbligatoria può essere effettuata tramite il sistema informatico di un'altra Regione, ma nel caso in cui si scelga di attivare il tirocinio secondo la disciplina piemontese occorre formalizzare il progetto formativo sul Portale Tirocini piemontese, che recepisce anche le CO fatte su sistemi regionali diversi da Geco.

OCCORRE COMUNICARE LA DATA FINE DEL TIROCINIO?

Sì, occorre effettuare una comunicazione obbligatoria di cessazione se l'attività si interrompe prima del suo termine naturale

Nel caso in cui il tirocinio si concluda nel termine previsto dalla COB di avvio, non occorre effettuare una comunicazione obbligatoria di cessazione.

In tutti i casi occorre comunque accedere al Portale Tirocini e procedere alla chiusura mediante la valutazione delle competenze e il rilascio dell'attestazione finale.

QUANDO OCCORRE EFFETTUARE LA COB IN CASO DI PROROGA?

In caso di proroga la COB deve essere effettuata prima del termine del tirocinio, previa comunicazione e in accordo con il soggetto promotore.

O. CONTENUTI DEL PFI E ATTESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.

QUALE STRUMENTO SI UTILIZZA PER MONITORARE IL TIROCINIO AI FINI DELL'ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA?

Il tutor del soggetto promotore deve provvedere alla stesura del dossier individuale del tirocinante, ossia il documento cartaceo in cui vengono registrate e valutate le attività affidate al tirocinante nel PFI, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante. IL modello è approvato dalla Regione ed è disponibile sul sito.

COME VENGONO INDIVIDUATE LE ATTIVITÀ DA ASSEGNARE AL TIROCINANTE?

Le attività previste come oggetto del tirocinio devono fare riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni (D.I. del 30 giugno 2015), consultabile sul sito:

http://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro.php

È POSSIBILE ATTIVARE UN TIROCINIO PER MANSIONI ELEMENTARI?

Il tirocinio è un percorso formativo finalizzato all'arricchimento del bagaglio di conoscenze e competenze professionali con l'obiettivo di incrementare e sviluppare l'occupabilità.

Pertanto, un tirocinio per mansioni elementari e ripetitive può essere attivato nel caso in cui il candidato tirocinante sia carente anche di competenze di base e trasversali e/o vi siano esigenze specifiche e personali; in ogni caso la durata del tirocinio deve essere congrua con il raggiungimento di obiettivi elementari. È opportuno che il soggetto promotore conservi una relazione che evidenzia la valutazione di opportunità che è stata effettuata per l'attivazione di tirocinio per questi profili.

Tale prescrizione deve essere tenuta in considerazione anche per soggetti disabili e svantaggiati.

NEL PFI, CHE COSA DEVE ESSERE INDICATO NELLA DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO?

Nella colonna dedicata alla descrizione sintetica delle attività è semplicemente necessario dettagliare e/o contestualizzare l'attività indicata in corrispondenza dell'ADA.

Non è richiesto inserire il risultato atteso, ma di descrivere in maniera più precisa e dettagliata l'attività che nell'atlante è indicata in maniera generale.

QUALE SOGGETTO RILASCIATA L'ATTESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL TIROCINANTE?

Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione ricevuta dal tutor del soggetto ospitante, rilascia un'attestazione delle attività svolte dal tirocinante con valutazione positiva.

NEL CASO IN CUI IL TIROCINIO SI CONCLUDA ANTICIPATAMENTE, DEVE ESSERE RILASCIATA L'ATTESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE?

Sì, qualora il tirocinante abbia partecipato almeno al 75% della durata prevista dal PFI è possibile rilasciare l'attestazione relativamente alle attività svolte e per le quali è stato raggiunto l'obiettivo formativo.

Nel caso in cui il tirocinante non raggiunga il 75% di frequenza, il progetto formativo si chiude con la valutazione “N” (non valutabile) e non sarà rilasciata alcuna attestazione.

P. MISURE DI VIGILANZA, CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA.

A CHI COMPETE LA VIGILANZA IN MATERIA DI TIROCINI?

La competenza in materia di vigilanza e controllo ispettivo con eventuale applicazione di sanzioni è in capo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Sono previste, inoltre, autonome competenze sanzionatorie di carattere amministrativo in capo alla Regione Piemonte.

QUALI SONO LE VIOLAZIONI NON SANABILI E QUALE SANZIONE È PREVISTA?

Sono non sanabili i casi in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente:

- a. ai soggetti titolati alla promozione;
- b. alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
- c. alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
- d. alla durata massima del tirocinio;
- e. al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza;
- f. alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo.

È prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante.

QUALI SONO LE VIOLAZIONI SANABILI E QUALE SANZIONE È PREVISTA?

Sono sanabili le violazioni nei casi di:

- inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
- violazioni della Convenzione o del PFI, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
- violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme.

In questi casi è previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante.

SEZIONE 2**TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE****- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2014, N. 42-7397 E SMI -****COSA SONO I TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE?**

Sono percorsi di tirocinio extracurricolari finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale e/o dai servizi sanitari competenti.

QUALI SOGGETTI POSSONO ESSERE INSERITI NEI PERCORSI PREVISTI DALLA D.G.R. N. 42-7397/2014?

I soggetti previsti dall'art. 2, che siano già in carico ad un servizio pubblico competente e nell'ambito di un progetto terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione sociale.

Anche nel caso di persone richiedenti asilo politico è necessaria la presa in carico del beneficiario da parte di un servizio pubblico o dei soggetti terzi gestori dei centri di accoglienza che svolgono tale attività su incarico ministeriale, i quali devono redigere il progetto personalizzato di inclusione richiesto dalla normativa.

COSA SI INTENDE PER PRESA IN CARICO?

Si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e sanitario in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

AI TIROCINI ATTIVATI CON SOGGETTI DISABILI PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBLIGO (EX ART. 11 L. 68/1999) PUÒ ESSERE APPLICATA LA SUDETTA DISCIPLINA?

No, i tirocini attivati ai fini di assolvimento dell'obbligo ex l. n. 68/1999 rientrano nella disciplina prevista dalla D.G.R. n. 85-6277/2017.

LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO POSSONO OSPITARE TIROCINI ATTIVATI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 42-7397/2014?

Sì, anche nel caso non ci siano dipendenti ma nel limite di un solo tirocinante. In ogni caso deve essere individuato un tutor tra i volontari che svolga direttamente le attività oggetto del tirocinio e possa garantire un affiancamento costante al tirocinante.

I TIROCINI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 42-7397/2014 DEVONO ESSERE ATTIVATI TRAMITE IL PORTALE TIROCINI?

Sì, indicando già nella comunicazione obbligatoria la categoria tirocinante "preso in carico" e selezionando la specifica disciplina nel campo previsto (tirocini di inclusione sociale).

CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI NEL TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE?

Oltre al soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, il tirocinio di inclusione sociale prevede la presenza del soggetto attuatore.

QUALI COMPITI HA IL SOGGETTO ATTUATORE?

Il soggetto attuatore è il servizio pubblico istituzionalmente competente o l'ente che svolge il servizio per conto di esso e che ha in carico il soggetto ed ha il compito di valutare l'opportunità di inserire il soggetto in un percorso di inclusione richiedendone l'attivazione ad un soggetto promotore e ha la responsabilità di redigere il progetto personalizzato che deve dare evidenza degli obiettivi di inclusione sociale, di autonomia della persona e di riabilitazione. Il progetto personalizzato deve essere conservato a cura del soggetto promotore unitamente al Progetto formativo individuale.

COME DEVE ESSERE INDIVIDUATO IL TUTOR?

Il tutor individuato dall'ente promotore deve essere qualificato e competente a valutare il percorso del tirocinio nell'ambito del progetto di riabilitazione e/o inclusione sociale.

L'ente promotore può avvalersi di un tutor individuato dal servizio pubblico che ha in carico il soggetto.

PER I TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE VALGONO GLI STESSI LIMITI NUMERICI PREVISTI DALLA D.G.R. N. 85/2017?

Sì, ogni soggetto può svolgere funzione di tutor per un massimo di 20 tirocinanti.

I TIROCINI ATTIVATI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 42/2014 RIENTRANO NEL COMPUTO DEI LIMITI NUMERICI?

No, tali tirocini sono esclusi dal computo per i limiti numerici.

IL TIROCINIO SI PUÒ RIPETERE PRESSO LA STESSA AZIENDA?

Il tirocinio è ripetibile presso lo stesso soggetto ospitante anche con progetto formativo identico ed ugualmente anche in caso di interruzione, purché venga rispettata la durata massima prevista dalla disciplina (v. art. 3, c. 1. D.G.R. n. 42/2014: *a. 12 mesi per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b)-c)-d)-e)- f)-g)-h)-i)- j), prorogabili per ulteriori 12 mesi; b. 24 mesi per i soggetti disabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), prorogabili per ulteriori 24 mesi*).

Ai fini della ripetibilità del tirocinio, in ogni caso, il soggetto promotore deve acquisire - ed allegare alla richiesta di tirocinio - una **apposita relazione motivata** con la quale il soggetto attuatore che ha in carico il tirocinante dia parere favorevole rispetto all'opportunità della ripetizione del tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante.

È POSSIBILE ATTIVARE UN TIROCINIO PER MANSIONI ELEMENTARI?

Il tirocinio è un percorso formativo finalizzato all'arricchimento del bagaglio di conoscenze e competenze professionali con l'obiettivo di incrementare e sviluppare l'occupabilità.

Pertanto, un tirocinio per mansioni elementari e ripetitive può essere attivato nel caso in cui il candidato tirocinante sia carente anche di competenze di base e/o vi siano esigenze specifiche e personali, evidenziate nella relazione di inclusione: in ogni caso la durata del tirocinio deve essere congrua con il raggiungimento di obiettivi elementari.

IL TIROCINIO PUÒ ESSERE RIPETUTO ANCHE PER LA STESSA MANSIONE O PER MANSIONI ELEMENTARI?

Sì, qualora si ritenga necessario per le caratteristiche ed i bisogni della persona: tale necessità deve risultare dalla valutazione sociale e/o sociosanitaria contenuta nella relazione motivata di cui al punto precedente.

E' POSSIBILE INSERIRE UN SOGGETTO IN UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE (D.G.R. N. 42/2014) DOPO UN TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO (D.G.R. N. 85/2017)?

I tirocini di inclusione sociale presuppongono la necessità di un percorso riabilitativo sociale e/o sanitario finalizzato all'inclusione e all'autonomia delle persone.

Pertanto, l'attivazione di un tirocinio di inclusione sociale ex D.G.R. n. 42/2014 a seguito di uno di inserimenti/reinserimento lavorativo ex D.G.R. n. 85/2017 è ammissibile solo nel caso in cui il servizio pubblico competente che ha già in carico il soggetto ravvisi, con relazione motivata, un peggioramento del soggetto dal punto di vista sociale e/o sanitario con perdita di autonomia.

Tale relazione deve essere conservata dal soggetto promotore in allegato al progetto formativo individuale.

SI PUÒ ATTIVARE UN TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO (D.G.R. n. 85/2017) DOPO UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO LO STESSO SOGGETTO OSPITANTE?

Sì, anche presso lo stesso soggetto ospitante, qualora il tirocinio ex D.G.R. n. 85/2017 rappresenti un'opportunità di conclusione del percorso di inclusione consentendo l'acquisizione e/o il consolidamento di competenze professionali che il soggetto promotore deve valutare e motivare in una relazione.

È PREVISTO IL RICONOSCIMENTO DI UN'INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE?

Sì, deve essere riconosciuta un'indennità di partecipazione come prescritto dalla disciplina generale ex DGR 85/2017.

SEZIONE 3**TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER PERSONE STRANIERE RESIDENTI ALL'ESTERO, FUORI DALL'UE
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 30-1094 DEL 23 FEBBRAIO 2015 -****CHI SONO I DESTINATARI?**

I destinatari sono i cittadini stranieri disoccupati/inoccupati residenti all'estero che attestano un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI PER L'ATTIVAZIONE?

Deve essere inviata richiesta di visto alla Regione, alla quale devono essere allegati la Convenzione, il Progetto formativo ed i seguenti documenti:

- Fotocopia del passaporto del tirocinante (devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza) in corso di validità e con scadenza di almeno 3 mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno 3 mesi);
- Titoli di studio del tirocinante e/o curriculum vitae, tradotti e/o asseverati da un'Autorità italiana;
- Certificato di lingua italiana (se posseduto);
- Copia del documento d'identità del legale rappresentante del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- Fotocopia visura camerale del soggetto ospitante;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà del soggetto ospitante.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE?

Il soggetto ospitante ha:

- l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto;
- l'obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il rientro coattivo del tirocinante nel Paese di provenienza.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE?

Il soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare agli Uffici regionali competenti:

- il rilascio del visto o l'eventuale diniego della Rappresentanza diplomatico-consolare;
- l'arrivo in Italia del tirocinante;
- l'avvio del tirocinio entro 10 giorni dalla comunicazione obbligatoria.

Ha inoltre l'obbligo di presentare una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio.

L'INDENNITÀ PUÒ ESSERE FORFETTARIA E COMPRENDERE ANCHE LE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO?

No, le spese di vitto e alloggio devono essere calcolate a parte e non possono essere comprese nell'indennità di partecipazione stabilita dalla normativa regionale.

POSSONO ESSERE CONVERTITI IN CONTRATTI DI LAVORO?

La conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del tirocinio svolto (articolo 14, comma 6, del D.P.R. n. 394 del 1999) e prima della scadenza del permesso di soggiorno che si chiede di convertire. Per la richiesta di conversione è necessario acquisire il visto regionale sulla relazione finale di tirocinio.

E' PREVISTA UN'APPROVAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO?

E' prevista l'approvazione con provvedimento regionale del Progetto Formativo presentato agli Uffici regionali a cura del Soggetto promotore. L'istruttoria e la valutazione viene effettuata da un NUCleo di Valutazione composto da funzionari regionali. Dopo l'approvazione, verrà apposto il visto regionale

sulla documentazione (Convenzione e PFI) ai fini della presentazione ai competenti uffici del Consolato/Ambasciata.

QUALI SONO I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI FORMATIVI?

I progetti per essere ritenuti ammissibili, oltre al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa sui tirocini ex DGR 785/2017 devono:

- essere compilati secondo la modulistica approvata e completi della documentazione richiesta;
- prevedere un percorso di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale (ex. Art.40, co. 9 lett. a) DPR 394/1999) coerente con il titolo di studio conseguito nel paese di origine;
- dichiarare il percorso di formazione che si intende completare con il tirocinio.

Inoltre, il soggetto ospitante deve:

- garantire al tirocinante, oltre all'indennità di tirocinio, idoneo vitto ed alloggio, secondo la regolamentazione nazionale, e l'obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore;
- prevedere la realizzazione di specifiche e adeguati moduli formativi, da svolgersi durante il periodo di tirocinio finalizzati:
 - alla conoscenza della lingua italiana (almeno livello A1), qualora non già posseduta;
 - all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione, alla SSLL in base al D.Lgs 81/08 ed ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.

Sezione 4**TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO****- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 GENNAIO 2017, N. 19-4575 -****COSA SI INTENDE PER TIROCINIO ESTIVO?**

I tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi o ad un percorso formativo con finalità orientative e di addestramento pratico in modo da agevolarne la scelta professionale, in coerenza con il percorso di studi frequentato.

Sono esclusi dalla presente disciplina i tirocini curriculari previsti dai piani di studio e/o formativi, come quelli svolti nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro di cui alla legge n. 107/2015.

CHI PUÒ ATTIVARE UN TIROCINIO ESTIVO?

Possono promuovere tirocini estivi di orientamento, esclusivamente con riferimento ai propri studenti, anche in collaborazione tra di loro:

- a) le istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- b) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
- c) le agenzie formative accreditate per la formazione presso la Regione Piemonte.

A CHI SONO RIVOLTI I TIROCINI ESTIVI?

Sono rivolti ad adolescenti tra i 16 e 18 anni e giovani tra i 18 e 25 anni compiuti, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di ogni ordine e grado, compresi stranieri comunitari ed extracomunitari residenti e/o domiciliati in Italia.

Possono accedervi anche gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni, purché siano iscritti almeno al 3° anno scolastico o formativo.

QUAL È LA DURATA MASSIMA DEI TIROCINI ESTIVI?

Il tirocinio estivo non può protrarsi oltre i 3 mesi e si deve realizzare necessariamente nell'arco temporale compreso tra la fine dell'anno scolastico/formativo o accademico in corso e l'inizio di quello successivo, nell'ambito di un ciclo di studi.

E' POSSIBILE RIPETERE IL TIROCINIO PRESSO LO STESSO SOGGETTO OSPITANTE?

Sì, per un periodo complessivo non superiore ai 3 mesi..

6) I TIROCINI ESTIVI SONO SOGGETTI ALLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE?

No, e conseguentemente non devono essere caricati sul Portale Tirocini di Sistema Piemonte.

Il soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare in via preventiva l'avvio del tirocinio entro i 5 giorni precedenti l'inizio dello stesso, inviando - a mezzo pec - agli Uffici regionali competenti la documentazione relativa alla convenzione e progetto formativo di orientamento.

IN CASO DI TIROCINIO ESTIVO QUALI GARANZIE ASSICURATIVE SONO NECESSARIE?

Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto di orientamento.

SUSSISTE ANCHE PER I TIROCINI ESTIVI L'OBBLIGO DI OTTEMPERARE ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO?

Sì, il soggetto ospitante è tenuto a rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e a fornire ai sensi dell'art. 37 sufficiente ed adeguata formazione in materia, tenuto conto della peculiarità e della durata del rapporto di tirocinio estivo.

NEI CASI DEI TIROCINI ESTIVI È OBBLIGATORIO CORRISPONDERE L'INDENNITÀ?

Non è prevista un'indennità di partecipazione, ma deve essere corrisposto un rimborso a copertura delle spese di trasporto e di mensa, previa presentazione di giustificativi, nella misura massima di un importo pari a € 200,00 mensili.

LE AZIENDE SONO SOGGETTE AI LIMITI NUMERICI?

L'azienda ospitante non è soggetta ai limiti numerici quanto all'attivazione di tirocini, fatto salvo il rapporto numerico tra tutor aziendale e tirocinanti.

QUAL È IL RAPPORTO NUMERICO TRA TUTOR AZIENDALE E TIROCINANTI?

Il tutor può seguire fino ad un massimo di 3 tirocinanti nello stesso periodo e nel computo devono essere conteggiati eventuali tirocinanti extracurricolari già presenti in azienda.

AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO O FORMATIVO, PUÒ ESSERE ATTIVATO UN TIROCINIO EXTRACURRICOLARE EX D.G.R. N. 85/2017?

Il periodo di tirocinio estivo non preclude la possibilità al termine del ciclo di studi di attivare un tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo anche presso lo stesso soggetto ospitante.

COME DEVONO ESSERE ATTIVATI I TIROCINI ESTIVI?

Il soggetto promotore e l'azienda ospitante devono sottoscrivere una Convenzione.

Alla Convenzione, che può essere stipulata con riferimento a più tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento per ogni tirocinio sottoscritto anche dal candidato tirocinante.

La convenzione e il progetto formativo di orientamento devono essere redatti secondo i modelli approvati con apposito provvedimento della Regione.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO PROMOTORE PER IL MONITORAGGIO DEI TIROCINI ESTIVI?

Il soggetto promotore deve compilare il file di excel riepilogativo reperibile sul sito della Regione Piemonte ed inviarlo entro il 31/10 di ogni anno alla casella di posta: tirocini@regione.piemonte.it.

E' POSSIBILE PER LE SCUOLE/ENTI DI FORMAZIONE AVVALERSI DI TUTOR ESTERNI PER IL TUTORAGGIO DEI TIROCINI ESTIVI?

Nel caso in cui le scuole/enti di formazione non riescano ad assicurare mediante proprio personale il tutoraggio dei tirocini estivi da loro attivati per i propri studenti, fatta salva la possibilità di collaborazioni tra scuole aventi analoghi percorsi scolastici e/o di formazione, possono avvalersi, esclusivamente per lo svolgimento di tale attività, della collaborazione di Enti accreditati al lavoro o alla formazione attraverso la stipula di apposite convenzioni.

E' POSSIBILE ATTIVARE TIROCINI ESTIVI FUORI DALLA REGIONE PIEMONTE?

No, la disciplina in oggetto si applica esclusivamente se il soggetto ospitante (sede operativa) si trova nella Regione Piemonte.

In caso di sede operativa fuori Regione, si dovrà verificare l'attuabilità del percorso alla luce della disciplina della Regione ospitante.

Sezione 5

TIROCINI CURRICULARI E TRANSNAZIONALI

COSA SI INTENDE PER TIROCINI CURRICULARI?

Con l'espressione "tirocini curriculari" si intendono i tirocini che danno diritto a crediti formativi e sono inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari.

Sono altresì da considerarsi come curriculari i tirocini previsti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi allorché si verifichino le seguenti condizioni:

1. Promozione di un tirocinio da parte di una Università o Istituto di Istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia o accreditato;
2. Destinatari dell'iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
3. Svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

COME SONO DISCIPLINATI I TIROCINI CURRICULARI?

I tirocini curriculari sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di formazione.

Tali regolamenti disciplinano tutti gli aspetti relativi alle convenzioni di tirocinio con le aziende, alla promozione dei tirocini e al loro riconoscimento formativo.

Ad essi NON è pertanto applicabile la disciplina regionale in materia di tirocini extracurriculari.

UNA PERSONA CHE ABBA GIÀ SVOLTO UN TIROCINIO CURRICULARE PRESSO UN'AZIENDA PUÒ SVOLGERE PRESSO LA STESSA AZIENDA UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE?

Sì, la D.G.R. n. 85-6277/2017 non disciplina i tirocini curriculari, pertanto, la consequenzialità delle due diverse tipologie di tirocinio non è incompatibile.

NEL CASO DI TIROCINI SVOLTI ALL'ESTERO, QUALE NORMATIVA DEVE ESSERE APPLICATA: QUELLA DEL PAESE OSPITANTE O QUELLA REGIONALE?

I tirocini transnazionali non rientrano nella disciplina della D.G.R. n. 85-6277/2017.

Pertanto, il tirocinio transnazionale dovrà essere attivato in base alla normativa del Paese ospitante, indipendentemente da quanto disposto in materia dalla Regione Piemonte.